

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6272 del 29/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta SER.A Società Cooperativa con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE) via Amendola n. 131/3 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di erogazione di servizi di pubblica utilità, autorizzata con atto di A.U.A. n. 10569 del 20.11.2013, adottato dalla Provincia Di Ferrara, intestato alla ditta FARO SRL e volturato alla ditta SER.A Società Cooperativa con atto n. 6048 del 21/11/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6398 del 23/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 26125/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta **SER.A Società Cooperativa** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE) via Amendola n. 131/3 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di erogazione di servizi di pubblica utilità, autorizzata con atto di A.U.A. n. 10569 del 20.11.2013, adottato dalla Provincia Di Ferrara, intestato alla ditta FARO SRL e volturato alla ditta **SER.A Società Cooperativa** con atto n. 6048 del 21/11/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 10/08/2018, registrata al prot. n. 20606, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 21741 del 27/08/2018, Pratica SUAP numero 609/2018, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/10011 del 27.08.2018, presentata al SUAP dell'Unione dalla Ditta **SER.A Società Cooperativa** nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Roberto Piazzini, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE) via Amendola n. 131/3, per la modifica sostanziale dell'attività di erogazione di servizi di pubblica utilità, autorizzata con atto di A.U.A. n. 10569 del 20.11.2013 adottato dalla Provincia Di Ferrara, intestato alla ditta FARO srl e volturato alla ditta **SER.A Società Cooperativa** con atto della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara n. 6048 del 21/11/2018, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di erogazione di servizi di pubblica utilità;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dalla ditta **SER.A Società Cooperativa** per la Volturazione dell'AUA e successiva modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dell'atto n. 10569 del 20.11.2013, adottato dalla Provincia di Ferrara, per l'aggiunta di attività che comportano emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che con con atto della struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ferrara n. 6048 del 21/11/2018 è stato volturato a favore della ditta **SER.A Società Cooperativa** l'autorizzazione unica ambientale, atto n. 10569 del 20.11.2013 adottato dalla Provincia di Ferrara e intestato alla ditta FARO srl;

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche richieste con la presente istanza l'impianto effettuerà l'attività di **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI SPARGI SALE E SPALA NEVE**;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95

VISTA altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, n. 10569 del 20.11.2013 rilasciato dalla **PROVINCIA DI FERRARA** alla ditta FARO srl e volturato alla ditta SER.A Società Cooperativa con atto della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara DET-AMB-2018-6048 del 21/11/2018

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'aggiunta delle emissioni in atmosfera derivanti da operazioni di saldatura e taglio al laser;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

VISTA la nota di questa struttura di indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis (Conferenza semplificata) della L. 241/90 e s.m.i., PGFE/2018/10486 del 06/09/2018;

VISTA la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale, Prot. n. PGFE/2018/11488 del 28.09.2018, dove non vengono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi alla modifica dell'AUA, atto n.

10569 del 20/11/2013, adottato dalla Provincia di Ferrara e intestato alla Ditta Faro Srl, a seguito dell'introduzione di nuove emissioni in atmosfera e nella quale è stato specificato che:

- per l'emissione **E1**, indicata come saldatura, tenendo conto dei criteri previsti al punto 4.13.20 per il "Settore Metallurgico e Metalmeccanico" di cui Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna vengono proposti i limiti ivi indicati;
- per l'emissione **E2**, indicata come taglio al plasma, tenendo conto dei criteri previsti al punto 4.13.16 per il "Settore Metallurgico e Metalmeccanico" di cui Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna vengono proposti i limiti ivi indicati;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 25385 del 26/09/2018 acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/11400 del 26.09.2018, con la quale sono stati trasmessi:

- il parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione Prot. n. 24919 del 21/09/2018 relativamente alla matrice scarichi con il quale è stato preso atto del precedente parere dello stesso Servizio in data 04/11/2013 considerato che nulla viene modificato in merito al sistema di scarico e che la zona non è servita da pubblica fognatura;
- il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente dell'Unione Prot. n. 24919 del 21/09/2018, relativamente all'impatto acustico vista la valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta che attesta, seppur di poco, il rispetto dei limiti di immissione preso il ricettore R1 in orario lavorativo diurno, considerato che l'attività è inserita in classe V ai sensi della vigente Zonizzazione Acustica Comunale del Comune di Argenta (Tavola ZA.A3) approvata con DCU n.62 del 24/10/2011;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 25654 del 28/09/2018 acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/11529 del 28.09.2018, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole, relativamente alle emissioni in atmosfera, come da nota dell'Azienda USL di Ferrara acquisita al Prot. Unione n. 24605 del 19/09/2018 nella quale è stato specificato che:

- l'attività non confina con immobili di civile abitazione;
- che le emissioni E1 ed E2 sono ad una altezza compresa tra i 4 e i 7 metri ma non convogliano oltre il tetto;

- l'attività in questione rientra tra l'elenco delle industrie insalubri di 1° classe lettera "C" numero 6 - "Carpenterie, Carrozzerie, Martellerie" - di cui al D.M. 05/09/1994, per la quale l'Azienda USL chiede all'Unione di emettere relativo decreto di classificazione.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **SER.A Società Cooperativa**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio, via Amendola n. 131/3, (C.F. e p.IVA 02351940206), per la modifica dell'attività di **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI SPARGI SALE E SPALA NEVE**

autorizzata con atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 10569 del 20/11/2013 adottato dalla **PROVINCIA DI FERRARA**, intestato alla ditta FARO srl e volturato alla ditta SER.A Società Cooperativa con atto della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara DET-AMB-2018-6048 del 21/11/2018.

- Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera **“S”** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A”**.
2. La condotta disperdente deve essere dimensionata per 8 abitanti equivalenti. Tale condotta deve avere una lunghezza pari ad un minimo di 40 mt e deve essere realizzata nel rispetto della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.
3. Il Legale Rappresentante della ditta **“SER.A Società Cooperativa”** deve tenere a disposizione degli organi preposti al controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003.

4. Il Legale Rappresentante della ditta “**SER.A Società Cooperativa**” deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. Le modalità di scarico devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”** denominate **E1** (saldatura), **E2** (taglio al plasma) ;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 SALDATURA	E2 TAGLIO AL PLASMA
Portata (Nm ³ /h)	2300	4.400
Durata (h/giorno)	4	4
Altezza minima (m)	4,5	2,5

Inquinanti (mg/Nm ³)		
Polveri Totali	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	20
Monossido di Carbonio CO	10	5
Sistema di abbattimento	nessuno	Filtro a maniche in tessuto

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** alle emissioni **E1**, **E2** con **periodicità almeno annuale**;

3. Per le **Emissioni E1, E2** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

6 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.

7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata

matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento; 11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. In caso di lamentele o esposti da parte dei residenti (in particolare di cui al ricettore R1) sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'AUA n. 10569 del 20.11.2013 adottata dalla Provincia di Ferrara, intestata alla ditta FARO srl e volturata alla ditta SER.A Società Cooperativa con atto della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara DET-AMB-2018-6048 del 21/11/2018.

Da parte del Legale Rappresentante della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata all' ARPAE tramite il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo, che comporti la **modifica** del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario ed alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione e al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.